

## PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI CHIAVERANO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

## DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) .

L'anno **duemilaquattordici**, addì **sedici**, del mese di **luglio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori.:

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. TROMPETTO MATTEO - Consigliere	Sì
4. REVELLO CHION MARIA - Consigliere	Sì
5. FUSO LUISA MARIA - Consigliere	Sì
6. PONZETTO ENRICO - Consigliere	Sì
7. EBANIELE FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	Sì
9. VERDOJA PIETRO - Consigliere	No
10. MIGNONE ERINO - Consigliere	Sì
11. GASTALDO BRAC ALESSANDRO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FURNARI dott.ssa Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera del C.C. n. 31 in data 16/07/2014 ad oggetto

“Imposta Unica Comunale - Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).”

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad oggetto: Imposta Unica Comunale .Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili(TASI).

**Esaminata** l'allegata proposta di deliberazione;

**Ritenuta** meritevole di approvazione ;

**Con voti** unanimi espressi palesemente

### **DELIBERA**

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale .

Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, il Consiglio Comunale, con voti unanimi, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.31 DEL 11/07/2014

OGGETTO : Imposta Unica Comunale - Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) .

### L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

**Premesso** che:

- la Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014”, all’art. 1, comma 639, istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale ha accorpato all’interno di una disciplina unitaria precedenti entrate tributarie basandole su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone di tre distinte entrate: l’IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi TASI e nella tassa sui rifiuti TARI , che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate è applicabile all’imposta IUC come espressamente richiamato dall’art. 1, comma 702 della Legge di Stabilità 2014;
- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- il comma 2 dell’art. 52 come interpretato dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- il D.L. 16/2014, convertito con Legge 02/05/2014 n. 68, ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 al 31/07/2014;
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., nell’ambito della disciplina della IUC, può essere letto nel seguente modo suddividendolo per “argomenti”:
  - o commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
  - o commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti)
  - o commi da 669 a 681 TASI (componente tributo per i servizi indivisibili)
  - o commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI , TASI E IMU)

**Visto** il D.L. 16/2014 convertito con modificazioni in Legge 02/05/2014 n. 68, che ha apportato modifiche all’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, riguardanti il tributo TASI;

**Ritenuto** opportuno, nonostante l’istituzione dell’unicità nominale dell’imposta IUC, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina delle tre distinte entrate comunali al fine di rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo e per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere sull’applicazione degli altri regolamenti;

**Considerato** pertanto necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l’anno 2014, come dispone il comma 682 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014;

**Considerato** che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dall’art. 10 comma 4 della Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall’anno d’imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014

**Acquisito**, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) , composto di n. 21 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, come componente relativa ai servizi indivisibili dell'Imposta Unica Comunale;
- 2) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 3) DI PRECISARE che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione di approvazione del regolamento ed il regolamento relativi alla TASI, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014.

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Chiaverano 11/07/2014

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE  
Il Sindaco  
f.to: Fiorentini Maurizio Angelo

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Chiaverano 11/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
f.to: Furnari Dott.ssa Margherita

# ***COMUNE DI CHIAVERANO***

***Provincia di Torino***

## ***IMPOSTA UNICA COMUNALE***

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 31 del 16.07.2014

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art . 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
- Art . 2 – Istituzione della TASI
- Art . 3 – Presupposto impositivo della TASI
- Art . 4 – Base imponibile della TASI
- Art . 5 – Aliquote della TASI
- Art . 6 – Soggetto attivo del tributo
- Art . 7 – Soggetto passivo del tributo
- Art . 8 – Decorrenza della TASI
- Art . 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

## **TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- Art .10 – Esenzioni
- Art . 11 – Detrazioni per abitazione principale

## **TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

- Art . 12 – Dichiarazione
- Art. 13 – Riscossione della TASI
- Art . 14 – Modalità di versamento
- Art . 15 – Rimborsi
- Art. 16 – Funzionario responsabile
- Art . 17 – Accertamento
- Art . 18 – Riscossione coattiva
- Art . 19 – Il trattamento dei dati

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

- Art . 20 – Clausola di adeguamento
- Art . 21 – Efficacia del Regolamento

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, disciplina l'imposta unica comunale – IUC – limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 – 681, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

### Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI, a norma dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
3. La TASI non si applica ai terreni agricoli.
4. La TASI si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n° 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n° 133.
5. Anche per la Tasi, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio.
5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare alla stessa Agenzia del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

### Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita catastale degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, e a versare la relativa imposta.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

### Art. 5 – Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune, per l'anno 2014 può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nello stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.

3. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n° 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n° 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
4. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
5. Il Comune con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e della destinazione degli immobili.

#### **Art. 6 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 7 – Soggetto passivo del tributo**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo in una misura compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 8 – Decorrenza della TASI**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune**

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.



## **TITOLO II**

### **ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 10 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili già esentati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. n. 23/2011, come di seguito richiamati:
  - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante, qualora questa sia deliberata nell'approvazione delle tariffe.

#### **Art. 11 – Detrazioni per abitazione principale**

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della Tasi, il Consiglio Comunale può introdurre detrazioni a favore dei proprietari di abitazione principale e pertinenze, compresi i fabbricati ad esse assimilati, distintamente per categoria catastale o tipologie di immobili.

## **TITOLO III**

### **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

#### **Art. 12 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

### **Art. 13 – Riscossione della TASI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato:
  - entro il 16 giugno 2014 qualora per il Comune alla data del 31 maggio 2014 risulti pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI;
  - entro il 16 ottobre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro il 31 maggio 2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014;
  - entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 2014; in quest'ultimo caso, si applica per tutti gli immobili l'aliquota dell' 1 per mille, salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento. Nelle ipotesi di cui ai primi due punti, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00
7. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo.

### **Art. 14 – Modalità di versamento**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.

### **Art. 15 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori a € 12,00.

### **Art. 16 – Funzionario responsabile**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

#### **Art. 17 – Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 5,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
7. La Giunta Comunale verifica la potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
8. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

#### **Art. 18 – Riscossione coattiva**

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 19 - Il trattamento dei dati**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento della tassa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 20 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

#### **Art. 21 – Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

Del che si è redatto il presente verbale.  
In originale firmato.

IL SINDACO  
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

---

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 24/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 24/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FURNARI dott.ssa Margherita

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
li 24/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

( Art. 134 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 )

**Divenuta esecutiva in data 16.07.2014**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( c. 4 )**
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( c. 3 ).

IL SEGRETARIO COMUNALE

---